



N. di Documento 1635189
N. della deliberazione 27
Data della deliberazione 10/03/2014
Classifica IV.03
Allegati n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41

Convocazione 1^ Seduta pubblica

OGGETTO: TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dieci** del mese di **Marzo** alle ore **17:00**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **05/03/2014** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

	P	A		P	A
Andreolli Dario	SI		Fraternali Francesca	SI	
Balducci Domenico	SI		Ippaso Davide	SI	
Ballerini Mirko	SI		Manenti Monica	SI	
Barbanti Ilaro	SI		Mariani Stefano		SI
Bettini Alessandro		SI	Marinucci Mauro	SI	
Biagiotti Roberto		SI	Mengucci Sara	SI	
Calcinari Albino	SI		Mosconi Mauro		SI
Camboni Lorenzo	SI		Nardelli Massimiliano	SI	
Camilli Sandrina	SI		Nobili Andrea	SI	
Cascino Piergiorgio	SI		Olmeda Claudio	SI	
Cassiani Giovanna	SI		Pagnini Alessandro	SI	
Ceriscioli Luca	SI		Panzieri Stefano	SI	
Cerisoli Callisto	SI		Pedinotti Federico	SI	
Ciancamerla Silvano	SI		Perugini Marco	SI	
Cipolletta Giovanni	SI		Roscini Dante		SI
Della Dora Mila	SI		Rossi Carlo		SI
Di Bella Niccolo'	SI		Ruggieri Pietro	SI	
Di Domenico Alessandro	SI		Signorotti Milena	SI	
Eusebi Valter	SI		Tartaglione Caterina Emirene Lilla	SI	
Fiumani Alessandro		SI	Trebbi Luciano	SI	
			Vimini Daniele	SI	

Presenti n. 34

Assenti n. 7

Presiede il Presidente **Dott. Barbanti Ilaro**

Assiste alla seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Giraldi Deborah**

Scrutatori: **Pedinotti – Camilli – Di Domenico**

Sono presenti gli Assessori: **Belloni – Biancani – Catalano – Coraducci – Gambini – Parasecoli – Pascucci – Signoretti**



In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 7 dell'O.d.G. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

““

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- a TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 681, mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

678. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;



681. nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) *omissis*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- 1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- 2) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- 3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Atteso che:

l'art. 1, comma 731 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), stabilisce per l'anno 2014, l'attribuzione ai Comuni di un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai Comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e del gettito *standard* della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014;

il contributo di spettanza del Comune di Pesaro destinato a finanziare le detrazioni dalla TASI, stimato in presunti euro 600.000 (seicentomila) è stato previsto nel bilancio di previsione 2014;

Ritenuto quindi di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014, nonché la detrazione dalla TASI in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, nonché in



favore di determinate categorie di contribuenti;

Viste:

la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10/03/2014 (pari seduta) dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare l'art. 31 che stabilisce le modalità di versamento e le scadenze della TASI;

della deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014 da approvarsi in pari seduta della presente;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nelle sedute del 27/2 e 6/3/2014;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Visto per la regolarità contabile";

DELIBERA

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

SERVIZI	VOCI DI COSTO ANALITICHE	
Anagrafe. Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	Personale	782.000,00
	Acquisto beni	24.800,00
	Prestazione di servizi	53.600,00
	Utilizzo beni terzi	600,00
	Trasferimenti	1.650,00
	TOTALE	862.650,00
Uffici giudiziari	Acquisto beni	2.900,00
	Prestazione di servizi	303.200,00
	Utilizzo beni terzi	52.000,00
	Interessi passivi	30.500,00
	Imposte e tasse	10.900,00
	TOTALE	399.500,00
Servizio di polizia municipale	Personale	3.300.300,00
	Acquisto beni	150.100,00
	Prestazione di servizi	575.550,00
	Utilizzo beni terzi	14.350,00
	Trasferimenti	3.200,00
	Oneri straordinari	500,00
	TOTALE	4.044.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Personale	444.000,00
	Acquisto beni	120.100,00
	Prestazione di servizi	2.555.869,00
	Utilizzo beni terzi	10.600,00
	Interessi passivi	1.022.000,00
	Imposte e tasse	6.500,00
	TOTALE	4.159.069,00



Illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto beni	5.000,00
	Prestazione di servizi	2.210.000,00
	Interessi passivi	27.000,00
	TOTALE	2.242.000,00
Urbanistica e gestione del territorio	Personale	624.100,00
	Acquisto beni	2.000,00
	Prestazione di servizi	128.000,00
	Utilizzo beni terzi	1.600,00
	Trasferimenti	1.100,00
	Imposte e tasse	500,00
	TOTALE	757.300,00
Servizi di protezione civile	Personale	33.000,00
	Acquisto beni	11.000,00
	Prestazione di servizi	30.000,00
	Utilizzo beni terzi	30.270,00
	TOTALE	104.270,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Personale	406.000,00
	Acquisto beni	15.000,00
	Prestazione di servizi	2.131.149,00
	Utilizzo beni terzi	14.000,00
	Trasferimenti	14.000,00
TOTALE	2.580.149,00	

2. di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALiquota 1,9 per mille	tutti i fabbricati, aree scoperte, aree edificabili
ALiquota 1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994

3. di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di stabilire la seguente tipologia di contribuenti cui attribuire la detrazione TASI e le relative modalità per la fruizione:
- soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in possesso di certificazione ISEE in corso di validità fino a 12.000 euro;
 - ai fini dell'applicazione della detrazione dalla TASI *per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; mentre per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;*
 - l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta;
 - per fruire della detrazione, gli interessati dovranno far pervenire l'autocertificazione su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente entro e non oltre il 10 maggio 2014;



5. di destinare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo statale di cui all'art 1, comma 731, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), stimato in presunti euro 600.000, al finanziamento delle detrazioni dalla TASI, fermo restando che qualora il contributo attribuito al Comune di Pesaro, da stabilirsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, subisse modifiche rispetto alla previsione, verranno apportate le opportune variazioni al bilancio di previsione 2014;
6. di demandare al Dirigente competente, sulla base delle autocertificazioni presentate dai contribuenti, la quantificazione della detrazione dall'imposta TASI da calcolarsi rapportando il *contributo assegnato al Comune di Pesaro* al numero dei contribuenti aventi diritto;
7. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
8. di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
9. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2014.

“”

Sulla presente proposta di deliberazione, come comunicato e distribuiti al momento della discussione del punto 5 del presente ordine del giorno, sono stati presentati degli emendamenti a firma del Sindaco Ceriscioli.

Il Presidente dà la parola al Sindaco Ceriscioli per la relazione.

Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. Interviene il consigliere Di Domenico. Quindi il Presidente, poichè nessun altro consigliere chiede di parlare, dà la parola al Sindaco per l'illustrazione degli emendamenti presentati.

Durante la discussione esce il consigliere Vimini ed entra il consigliere Biagiotti; i presenti sono ora n. 34.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento a firma del Sindaco Ceriscioli che di seguito si trascrive:

“

OGGETTO: emendamenti alla delibera doc. n. 1635189 del 24.02.2014 ad oggetto “TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO”

Il sottoscritto Sindaco Luca Ceriscioli, considerato che nella G.U. n.. 54 del 06.03.2014 è stato pubblicato il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, in vigore dal 6 marzo 2014, che agli articoli 1 e 2 apporta modifiche alla disciplina TASI e TARI, con particolare riferimento:

1. al presupposto impositivo TASI: sono state escluse le aree scoperte e reinserite le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
2. ai limiti stabiliti nella determinazione delle aliquote TASI;
3. alla modalità di versamento della TASI e della TARI;
4. alla gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI;
5. alla disciplina del contributo assegnato ai Comuni eliminando la destinazione vincolata al finanziamento delle detrazioni TASI;
6. alla disciplina delle esenzioni TASI;

Chiede



di approvare i seguenti emendamenti inseriti direttamente nel testo di seguito indicato, in relazione alla molteplicità e complessità delle modifiche normative apportate dal predetto D.L. n.16/2014, specificando, ai fini di una maggiore comprensione degli emendamenti, che gli stessi sono contraddistinti dalle seguenti colorazioni:

in giallo gli emendamenti sostitutivi

in rosso gli emendamenti soppressivi

in verde gli emendamenti aggiuntivi

Premesso che:

la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 681, mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06 marzo 2014 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", in vigore dal 6 marzo 2014: (pag. 1 em. Aggiuntivo)

669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; (pag. 1 em. Sostitutivo)

671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011; (pag. 1 em. Aggiuntivo)

678. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può



prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa; (pag. 2 em. Soppressivo)

681. nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) *omissis*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- 1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- 2) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- 3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Atteso che:

l'art. 1, comma 731 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), stabilisce per l'anno 2014, l'attribuzione ai Comuni di un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti *standard ed effettivi* dell'IMU e della TASI; **(pag. 2 e 3 em. Sostitutivo)**

il contributo di spettanza del Comune di Pesaro, stimato in presunti euro 600.000 (seicentomila) è stato



previsto nel bilancio di previsione 2014 all'interno dei trasferimenti statali con destinazione vincolata a finanziare le detrazioni dalla TASI, relative alle abitazioni principali, e parallelamente la previsione di gettito della TASI tiene conto della relativa riduzione; **(pag. 3 em. Sostitutivo)**

Ritenuto quindi di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014, nonché la detrazione dalla TASI in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, nonché in favore di determinate categorie di contribuenti;

Viste:

la delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare l'art. 31 che stabilisce le modalità di versamento e le scadenze della TASI;

la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014 da approvarsi in pari seduta della presente;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Dato atto che la presente proposta è stata presentata alla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del.....;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Visto per la regolarità contabile";

DELIBERA

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

SERVIZI	VOCI DI COSTO ANALITICHE	
Anagrafe. Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	Personale	782.000,00
	Acquisto beni	24.800,00
	Prestazione di servizi	53.600,00
	Utilizzo beni terzi	600,00
	Trasferimenti	1.650,00
	TOTALE	862.650,00
Uffici giudiziari	Acquisto beni	2.900,00
	Prestazione di servizi	303.200,00
	Utilizzo beni terzi	52.000,00
	Interessi passivi	30.500,00
	Imposte e tasse	10.900,00
	TOTALE	399.500,00
Servizio di polizia municipale	Personale	3.300.300,00
	Acquisto beni	150.100,00
	Prestazione di servizi	575.550,00
	Utilizzo beni terzi	14.350,00
	Trasferimenti	3.200,00
	Oneri straordinari	500,00
	TOTALE	4.044.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Personale	444.000,00



	Acquisto beni Prestazione di servizi Utilizzo beni terzi Interessi passivi Imposte e tasse TOTALE	120.100,00 2.555.869,00 10.600,00 1.022.000,00 6.500,00 4.159.069,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto beni Prestazione di servizi Interessi passivi TOTALE	5.000,00 2.210.000,00 27.000,00 2.242.000,00
Urbanistica e gestione del territorio	Personale Acquisto beni Prestazione di servizi Utilizzo beni terzi Trasferimenti Imposte e tasse TOTALE	624.100,00 2.000,00 128.000,00 1.600,00 1.100,00 500,00 757.300,00
Servizi di protezione civile	Personale Acquisto beni Prestazione di servizi Utilizzo beni terzi TOTALE	33.000,00 11.000,00 30.000,00 30.270,00 104.270,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Personale Acquisto beni Prestazione di servizi Utilizzo beni terzi Trasferimenti TOTALE	406.000,00 15.000,00 2.131.149,00 14.000,00 14.000,00 2.580.149,00

2. di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALIQUOTA 1,9 per mille	tutti i fabbricati, aree scoperte, aree edificabili
ALIQUOTA 1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994

3. di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di stabilire la seguente tipologia di contribuenti cui attribuire la detrazione TASI e le relative modalità per la fruizione:
- soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in possesso di certificazione ISEE in corso di validità fino a 12.000 euro;
 - ai fini dell'applicazione della detrazione dalla TASI *per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le*



relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; mentre per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta;
- per fruire della detrazione, gli interessati dovranno far pervenire l'autocertificazione su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente entro e non oltre il 10 maggio 2014;

5. di destinare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di euro 600.000, al finanziamento delle detrazioni dalla TASI, indipendentemente dall'effettivo ammontare del contributo attribuito al Comune di Pesaro secondo le modalità in premessa specificate; **(pag. 5 em. Sostitutivo)**
6. di demandare al Dirigente competente, sulla base delle autocertificazioni presentate dai contribuenti, la quantificazione della detrazione dall'imposta TASI da calcolarsi rapportando la somma a tal fine stanziata al numero dei contribuenti aventi diritto; **(pag. 5 em. Sostitutivo)**
7. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
8. di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
9. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

– Presenti	n. 34
– Astenuti	n. 6 (Andreolli, Ballerini, Biagiotti, Cipolletta, Di Domenico, Tartaglione)
– Votanti	n. 28
– Voti favorevoli	n. 28

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'emendamento a firma del Sindaco è stato approvato.

Entra il consigliere Vimini; i presenti sono ora n. 35.

Quindi il Presidente apre le dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione così come emendata a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Sindaco. Intervengono i consiglieri Ippaso e Di Domenico.

Tutti gli interventi vengono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Quindi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata e che di seguito si trascrive:

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le



abitazioni principali,

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 681, mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06 marzo 2014 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", in vigore dal 6 marzo 2014:

669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;

678. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:



a) *omissis*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...*omissis*..., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- 1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- 2) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- 3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Atteso che:

l'art. 1, comma 731 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), stabilisce per l'anno 2014, l'attribuzione ai Comuni di un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti *standard ed effettivi* dell'IMU e della TASI;

il contributo di spettanza del Comune di Pesaro, stimato in presunti euro 600.000 (seicentomila) è stato previsto nel bilancio di previsione 2014 all'interno dei trasferimenti con destinazione vincolata a finanziare le detrazioni dalla TASI, relative alle abitazioni principali, e parallelamente la previsione di gettito della TASI tiene conto della relativa riduzione;

Ritenuto quindi di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014, nonché la detrazione dalla TASI in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, nonché in favore di determinate categorie di contribuenti;

Viste:

la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10/03/2014 (pari seduta) dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare l'art. 31 che stabilisce le modalità di versamento e le scadenze della TASI;

la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014 da approvarsi in pari seduta della presente;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;



Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nelle sedute del 27/2 e 6/3/2014;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Visto per la regolarità contabile";

DELIBERA

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

SERVIZI	VOCI DI COSTO ANALITICHE	
Anagrafe. Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	Personale	782.000,00
	Acquisto beni	24.800,00
	Prestazione di servizi	53.600,00
	Utilizzo beni terzi	600,00
	Trasferimenti	1.650,00
	TOTALE	862.650,00
Uffici giudiziari	Acquisto beni	2.900,00
	Prestazione di servizi	303.200,00
	Utilizzo beni terzi	52.000,00
	Interessi passivi	30.500,00
	Imposte e tasse	10.900,00
	TOTALE	399.500,00
Servizio di polizia municipale	Personale	3.300.300,00
	Acquisto beni	150.100,00
	Prestazione di servizi	575.550,00
	Utilizzo beni terzi	14.350,00
	Trasferimenti	3.200,00
	Oneri straordinari	500,00
	TOTALE	4.044.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Personale	444.000,00
	Acquisto beni	120.100,00
	Prestazione di servizi	2.555.869,00
	Utilizzo beni terzi	10.600,00
	Interessi passivi	1.022.000,00
	Imposte e tasse	6.500,00
	TOTALE	4.159.069,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto beni	5.000,00
	Prestazione di servizi	2.210.000,00
	Interessi passivi	27.000,00
	TOTALE	2.242.000,00
Urbanistica e gestione del territorio	Personale	624.100,00
	Acquisto beni	2.000,00
	Prestazione di servizi	128.000,00
	Utilizzo beni terzi	1.600,00
	Trasferimenti	1.100,00
	Imposte e tasse	500,00
	TOTALE	757.300,00
Servizi di protezione civile	Personale	33.000,00
	Acquisto beni	11.000,00



	Prestazione di servizi	30.000,00
	Utilizzo beni terzi	30.270,00
	TOTALE	104.270,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Personale	406.000,00
	Acquisto beni	15.000,00
	Prestazione di servizi	2.131.149,00
	Utilizzo beni terzi	14.000,00
	Trasferimenti	14.000,00
	TOTALE	2.580.149,00

2. di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALIQUOTA 1,9 per mille	tutti i fabbricati, aree scoperte, aree edificabili
ALIQUOTA 1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994

3. di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di stabilire la seguente tipologia di contribuenti cui attribuire la detrazione TASI e le relative modalità per la fruizione:
- soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in possesso di certificazione ISEE in corso di validità fino a 12.000 euro;
 - ai fini dell'applicazione della detrazione dalla TASI *per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; mentre per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;*
 - l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta;
 - per fruire della detrazione, gli interessati dovranno far pervenire l'autocertificazione su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente entro e non oltre il 10 maggio 2014;
5. di destinare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di euro 600.000, al finanziamento delle detrazioni dalla TASI, indipendentemente dall'effettivo ammontare del contributo attribuito al Comune di Pesaro secondo le modalità in premessa specificate;
6. di demandare al Dirigente competente, sulla base delle autocertificazioni presentate dai contribuenti, la quantificazione della detrazione dall'imposta TASI da calcolarsi rapportando la somma a tal fine stanziata al numero dei contribuenti aventi diritto;
7. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
8. di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
9. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;



10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. ""

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti n. 35
- Astenuti n. 3 (Eusebi, Ippaso, Nardelli)
- Votanti n. 32
- Voti favorevoli n. 22
- Voti contrari n. 10 (Andreolli, Ballerini, Biagiotti, Calcinari, Cascino, Cipolletta, Di Domenico, Marinucci, Ruggieri, Tartaglione)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Esce il consigliere Biagiotti; i presenti sono ora n. 34.

Dopodiché, il Presidente, pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti n. 34
- Astenuti n. 3 (Eusebi, Ippaso, Nardelli)
- Votanti n. 31
- Voti favorevoli n. 22
- Voti contrari n. 9 (Andreolli, Ballerini, Calcinari, Cascino, Cipolletta, Di Domenico, Marinucci, Ruggieri, Tartaglione)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'immediata eseguibilità all'atto è stata concessa.

Escono i consiglieri Ippaso, Cipolletta ed entra il consigliere Roscini; i presenti sono ora n. 33.

/ld



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Ilaro Barbanti

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giraldi Deborah
